



*Raccolta
degli statuti e regolamenti
in vigore
nel Comune di Arezzo*



**Statuto della S.p.A.
ATAM
Azienda Trasporti
Automobilistici Municipali**



aggiornamento: 1.6.1999

AZIENDA TRASPORTI AUTOMOBILISTICI MUNICIPALI SPA
Statuto

INDICE

Titolo I – Costituzione. Sede. Durata. Scopi. Organi.

Art. 1 - Costituzione, denominazione, sede e durata

Art. 2 - Scopi

Art. 3 - Ambito di attività

Art. 4 - Organi

Titolo II – L'assemblea dei soci

Art. 5 - Assemblea dei soci

Titolo III – Consiglio di amministrazione

Art. 6 - Nomina

Art. 7 - Attribuzioni

Art. 8 - Convocazioni

Art. 9 - Validità delle sedute

Art. 10 - Partecipazione alle sedute

Art. 11 - Svolgimento delle sedute

Art. 12 - Segretario

Art. 13 - Compensi

Art. 14 - Responsabilità

Titolo IV – Il presidente

Art. 15 - Attribuzioni

Titolo V – Il direttore generale

Art. 16 - Direzione dell'azienda

Art. 17 - Durata dell'incarico

Art. 18 - Attribuzioni

Art. 19 - Trattamento economico e normativo

Art. 20 - Sostituzione del direttore

Titolo VI – Il personale

Art. 21- Struttura organizzativa

Art. 22 - Assunzioni

Art. 23 - Trattamento economico e normativo del personale

Titolo VII – Gestione economica e finanziaria

Art. 24 - Bilancio pluriennale

Art. 25 - Bilancio preventivo annuale

Art. 26 - Bilancio di esercizio

Art. 27 - Utili

Titolo VIII – Revisione economico-finanziaria

Art. 28 - Collegio sindacale

Titolo IX - Capitale. Obbligazioni

Art. 29 - Capitale
Art. 30 - Azioni e limiti alla loro circolazione
Art. 31 - Obbligazioni

Titolo X - Norme transitorie e finali

Art. 32 – Norme transitorie
Art. 33 – Norme applicabili fino alla determinazione dei nuovi soci
Art. 34 – Norma di rinvio

TITOLO I COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI - ORGANI

Art. 1

Costituzione, Denominazione, Sede e Durata

1. E' costituita, a norma del punto e) del comma 3 dell'art. 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, una società per azioni denominata "A.T.A.M. S.p.a." (Azienda Trasporti Automobilistici Municipali S.p.a.), a seguito di trasformazione della precedente azienda speciale con identica denominazione.

2. L'azienda ha sede in Arezzo, Via Setteponti 66.

3. La durata dell'azienda è fissata fino al 31.12.2050, ma potrà essere prorogata od anticipatamente sciolta con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

Art. 2

Scopi

1. La società ha per oggetto:

- a) la gestione di servizi del trasporto pubblico di persone con qualsiasi mezzo effettuato;
- b) la gestione di parcheggi a pagamento stradali, chiusi, multipiano, ecc.
- c) le attività connesse, complementari e strumentali alle gestioni sopra descritte;
- d) altre attività comunque riconducibili al soddisfacimento delle esigenze di mobilità della popolazione;
- e) altre attività inerenti la pubblicità sugli impianti aziendali, lavorazioni di officina per terzi, la rimozione e la custodia di veicoli. Inoltre il Comune può affidare alla società lo svolgimento di servizi ed attività connesse al traffico e alla circolazione stradale.

2) La società, nel perseguire i suoi fini istituzionali, si ispira a criteri di efficienza ed economicità di gestione ed ai principi dell'interesse pubblico, conformandosi agli indirizzi ed obiettivi generali, anche di carattere sociale, fissati dall'assemblea dei soci.

Art. 3

Ambito di attività

1. La società opera di norma all'interno del territorio del Comune di Arezzo. Essa può tuttavia estendere i propri servizi anche all'esterno dei confini comunali.

2. La disciplina dei servizi che la società svolge in concessione per conto degli Enti locali e la regolamentazione dei conseguenti rapporti economico-finanziari tra questi soggetti devono risultare da apposite convenzioni o contratti di servizio.

Art. 4
Organi

1. Sono organi dell'azienda:
- a) l'assemblea dei soci
 - b) il consiglio di amministrazione;
 - c) il presidente;
 - d) il direttore generale;
 - e) il collegio sindacale.

TITOLO II
L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 5
Assemblea dei soci

1. L'assemblea viene convocata dal presidente, di norma presso la sede della società. E' comunque ammessa la convocazione presso un diverso luogo, purché nel territorio nazionale, al fine di favorire la partecipazione dei soci. Le modalità per la convocazione e la validità delle deliberazioni sia in seduta ordinaria che straordinaria sono stabilite dagli artt. 2366, 2367 e 2368 del Codice civile.

2. L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione che si avvale di un segretario verbalizzante da lui stesso nominato anche non membro del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza di quest'ultimo le funzioni di segretario vengono svolte dal vice presidente ed in via subordinata dal membro del Consiglio di Amministrazione più anziano.

3. La rappresentanza legale del Comune di Arezzo nell'assemblea dei soci spetta al Sindaco o ad assessore delegato.

4. L'assemblea dei soci esprime gli indirizzi ai quali il consiglio di amministrazione è tenuto ad uniformarsi e delibera su tutte le materie per essa espressamente indicate dal Codice civile. Inoltre l'assemblea delibera il bilancio preventivo per l'esercizio successivo entro il 31.12 dell'anno precedente.

5. L'assemblea dei soci nomina il consiglio di amministrazione, il presidente ed il vicepresidente.

TITOLO III
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 6
Nomina

1. Il consiglio di amministrazione è costituito da un numero di componenti da 5 a 7, compreso il presidente ed il vicepresidente, nominati dall'assemblea dei soci fra coloro che abbiano una speciale e comprovata competenza, per studi compiuti, per attività svolte, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private. I primi amministratori, compreso il presidente, saranno nominati nell'Atto costitutivo. Non possono essere nominati nel Consiglio di Amministrazione il Sindaco, i componenti della Giunta Comunale ed i consiglieri comunali e circoscrizionali.

2. Il consiglio di amministrazione resta in carica per un periodo massimo di 3 anni stabilito di volta in volta dall'assemblea.

3. L'intero consiglio di amministrazione o ciascuno dei suoi singoli componenti possono essere revocati da parte dell'assemblea.

4. I componenti il consiglio di amministrazione, che surrogano i consiglieri anzitempo revocati dalla carica, restano in carica solo quanto vi sarebbero rimasti i loro predecessori.

5. La revoca o la sostituzione dei consiglieri nominati dal Comune di Arezzo sono di esclusiva spettanza dello stesso Comune, ai sensi dell'art. 2458 del Codice civile.

Art. 7

Attribuzioni

1. Il consiglio di amministrazione, nei limiti degli indirizzi programmatici assegnati dall'assemblea, è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezione di sorta, e più segnatamente gli sono conferite tutte le facoltà per l'attuazione e il raggiungimento dei fini istituzionali che non siano per legge, per statuto o atto costitutivo riservate all'assemblea dei soci, al presidente e al direttore generale.

Art. 8

Convocazioni

1. Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente ogni qualvolta lo reputi necessario. La convocazione è altresì obbligatoria se ne fanno richiesta motivata e contenente gli argomenti da trattare, due consiglieri o il direttore o il collegio dei revisori. La riunione in questo caso deve essere fissata non oltre sette giorni dalla richiesta.

2. Il consiglio si riunisce nella sede della società azienda o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione e comunque all'interno del territorio nazionale.

3. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora, il luogo della riunione e l'indicazione degli oggetti da trattarsi nell'adunanza.

4. L'avviso di convocazione deve essere inviato ai componenti il consiglio di amministrazione nella loro residenza anagrafica, salva diversa indicazione da comunicarsi per iscritto al direttore.

5. Gli avvisi di convocazione devono pervenire ai consiglieri almeno 3 giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza il termine è ridotto a ventiquattro ore.

6. Il consiglio di amministrazione, con il consenso unanime di tutti i suoi componenti, può stabilire procedure abbreviate e/o semplificate per la convocazione.

Art. 9

Validità delle sedute

1. Le sedute del consiglio di amministrazione sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei componenti, compreso il presidente.
2. Il consiglio delibera a maggioranza assoluta dei votanti con votazioni espresse in forma palese. A parità di voti prevale quello del presidente, o, in caso di sua assenza, di chi lo sostituisce.
3. I consiglieri che dichiarino, pur non essendo obbligati a farlo, di astenersi dal votare, vengono computati fra i presenti ai fini della determinazione del numero legale per la validità della seduta, ma non nel numero dei votanti.
4. Le sedute del consiglio non sono pubbliche.

Art. 10
Partecipazione alle sedute

1. Il direttore generale può intervenire alle sedute del consiglio con voto consultivo, con diritto di far inserire a verbale le proprie valutazioni.
2. I Sindaci revisori partecipano alle sedute del consiglio di amministrazione.
3. Il consiglio può invitare a partecipare alle sedute chiunque ritenga opportuno per chiarimenti o comunicazioni relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno. Costoro devono allontanarsi dalla seduta prima della discussione e della votazione.

Art. 11
Svolgimento delle sedute

1. Al presidente compete constatare che il consiglio di amministrazione si sia regolarmente costituito e in numero per deliberare nonché, dirigere e regolare la discussione e la votazione.
2. Ciascun componente il consiglio ha diritto di far constatare nel verbale le proprie osservazioni, il proprio voto e i motivi del medesimo.
3. Delle deliberazioni del consiglio è redatto processo verbale da un dipendente con funzioni di segretario. In mancanza del segretario i verbali sono redatti dal direttore generale o dal componente più giovane del consiglio. Tali verbali, trascritti in apposito libro, sono firmati dal presidente e da chi ha esercitato le funzioni di segretario.
4. Le copie dei verbali, anche per la produzione in giudizio, sono dichiarate conformi dal segretario.

Art. 12
Segretario

1. Il presidente nomina tra i dipendenti dell'azienda un segretario il quale deve raccogliere le pratiche da sottoporre al consiglio, corredarle degli opportuni elementi istruttori e documentari, redigere i verbali delle sedute ed attendere ad ogni altro incumbente necessario per il buon funzionamento del consiglio stesso.

Art. 13
Compensi

1. La misura dei compensi dei membri del consiglio di amministrazione è deliberata dall'assemblea dei soci. Il compenso da attribuire ai membri di prima nomina è stabilito nell'Atto Costitutivo.

Art. 14
Responsabilità

1. I componenti del consiglio di amministrazione devono adempiere ai doveri ad essi imposti dalla legge e dal presente statuto e sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri e dagli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio aziendale secondo le norme fissate dal Codice civile.

TITOLO IV
IL PRESIDENTE

Art. 15
Attribuzioni

1. Il presidente, eletto dall'assemblea dei soci, ha la rappresentanza istituzionale dell'azienda ed inoltre:

- a) convoca e presiede l'assemblea dei soci ed il consiglio di amministrazione e ne fissa l'ordine del giorno;
- b) detiene la rappresentanza legale della società;
- c) sovrintende al buon funzionamento dell'azienda e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e sull'operato del direttore generale;
- d) esegue gli incarichi affidatigli dal consiglio di amministrazione;
- e) esercita tutte le altre funzioni previste dalla legge e dal presente statuto.

2. Il presidente, in caso di necessità ed urgenza, adotta i provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione da sottoporre alla ratifica del consiglio stesso nella prima adunanza successiva. Il provvedimento decade qualora la ratifica non intervenga entro il perentorio termine di 30 giorni dalla sua adozione.

3. Il presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo è sostituito dal vicepresidente che ne assume tutte facoltà, ivi compresa la rappresentanza legale.

TITOLO V
IL DIRETTORE GENERALE

Art. 16
Direzione dell'azienda

1. La direzione dell'azienda è affidata, con deliberazione del consiglio di amministrazione, al direttore generale, nominato per chiamata o per concorso pubblico.

2. In caso di concorso pubblico la commissione giudicatrice è composta da un presidente e da due membri, docenti od esperti del settore, nominati dal consiglio di amministrazione.

3. Il consiglio di amministrazione può assumere il direttore generale per chiamata per un periodo di tre anni, rinnovabile tra persone che siano professionalmente qualificate nel settore di attività della società.

Art. 17
Durata dell'incarico

1. Il direttore è nominato per il termine di tre anni e può essere confermato di triennio in triennio.

Art. 18
Attribuzioni

1. Il direttore ha la responsabilità gestionale e la rappresentanza negoziale della società.
2. Il direttore, in particolare, deve:
 - a) eseguire le deliberazioni del consiglio di amministrazione;
 - b) sovrintendere all'attività tecnica, amministrativa ed economica della società;
 - c) adottare i provvedimenti per migliorare l'efficienza e la funzionalità dei vari servizi e per il loro organico sviluppo;
 - d) formulare proposte al consiglio di amministrazione;
 - e) sottoporre al consiglio di amministrazione lo schema del bilancio preventivo annuale e pluriennale e del bilancio di esercizio;
 - f) presiedere le commissioni di gara e di concorso;
 - g) stipulare i contratti deliberati dal consiglio di amministrazione;
 - h) promuovere, previe le prescritte autorizzazioni richieste dalla legge, azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni tipo e grado di giurisdizione e costituirsi altresì parte civile in giudizio penale in nome e nell'interesse della società;
 - l) firmare la corrispondenza e gli atti che non siano di competenza del presidente;
 - m) dirigere il personale;
 - n) formulare proposte per i provvedimenti di sospensione e licenziamento;
 - o) presentare semestralmente al consiglio di amministrazione una relazione sull'andamento dell'azienda;
 - p) esercitare tutte le altre attribuzioni conferitegli dalla legge e dal presente statuto e dal consiglio di amministrazione.
3. Le funzioni previste nel presente articolo possono essere delegate dal direttore ad uno o più funzionari della società, previa autorizzazione del consiglio di amministrazione.

Art. 19
Trattamento economico e normativo

1. Il trattamento economico e normativo del direttore è disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro per i dirigenti, nonché, dalle leggi vigenti.

Art. 20

Sostituzione del direttore

1. Nei casi di assenza prolungata del direttore o di vacanza del posto, le funzioni in via temporanea vengono affidate, ove possibile, ad altro dirigente o funzionario dell'azienda.

TITOLO VI IL PERSONALE

Art. 21

Struttura organizzativa

1. La struttura organizzativa e le sue variazioni sono determinate con deliberazione del consiglio di amministrazione, su proposta del direttore.

2. La deliberazione di cui al precedente comma definisce le principali aree funzionali della struttura organizzativa dell'azienda e le principali mansioni dei responsabili di tali aree.

Art. 22

Assunzioni

1. Le modalità, i procedimenti e i requisiti per l'assunzione del personale devono essere disciplinati, con l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge e di contratto collettivo nazionale e aziendale di lavoro.

Art. 23

Trattamento economico e normativo del personale

1. Il trattamento economico e normativo del personale dell'azienda è quello che risulta dalle disposizioni di legge e dal contratto collettivo di lavoro di categoria.

TITOLO VII GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

Art. 24

Bilancio pluriennale

1. Il bilancio pluriennale di previsione ha durata triennale. Esso è articolato per singoli programmi e, ove possibile, per progetti, mettendo in evidenza gli investimenti previsti e le relative modalità di finanziamento.

2. Il bilancio pluriennale comprende inoltre, distintamente per esercizio, le previsioni dei costi e dei ricavi di gestione. Esso si basa su valori monetari costanti riferiti al primo esercizio, è scorrevole ed è annualmente aggiornato in relazione al bilancio preventivo.

Art. 25
Bilancio preventivo annuale

1. L'esercizio coincide con l'anno solare.
2. Il bilancio di previsione, contenente le previsioni di costi e ricavi che presumibilmente si prevede di sostenere nel corso del successivo esercizio, viene approvato dall'assemblea entro il 31.12 di ogni anno.
3. Il bilancio di previsione è articolato per linee di business.

Art. 26
Bilancio di esercizio

1. Il Consiglio di Amministrazione sottopone all'approvazione dell'Assemblea il bilancio di esercizio, predisposto dal Direttore Generale, costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa, secondo le modalità ed i tempi indicati negli artt. 2423 e segg. del codice civile.
2. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio.

Art. 27
Utili

1. Sugli utili netti, risultanti dal bilancio, viene dedotto il 5% da assegnare alla riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.
2. Il residuo viene ripartito agli azionisti in proporzione alle azioni possedute, salvo diverse disposizioni che possono essere prese dall'Assemblea.

TITOLO VIII
REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Art. 28
Collegio sindacale

1. Il controllo sulla regolarità contabile e la vigilanza sulla gestione economico-finanziaria è affidato ad un collegio dei revisori composto da tre membri effettivi, di cui uno con la qualifica di presidente, e due supplenti nominati dall'assemblea dei soci. I primi revisori, compreso il presidente, saranno nominati nell'atto costitutivo.
2. In particolare il collegio sindacale deve controllare l'amministrazione della società, vigilare sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo ed accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e l'osservanza delle norme stabilite dall'articolo
3. Il collegio sindacale esercita inoltre ogni altro potere previsto dalla legge per garantire il regolare funzionamento della società.
4. I sindaci durano in carica un triennio e sono rieleggibili per un'ulteriore volta.

5. Il compenso dei sindaci è determinato dall'assemblea all'atto della loro nomina, salvo che per quelli di prima nomina per i quali il compenso è fissato nell'atto costitutivo.

6. E' in ogni caso riservata al Comune di Arezzo la facoltà di nominare il Presidente del collegio sindacale ed un membro effettivo ed uno supplente, a norma degli artt. 2458, 2459 e 2460 del Codice civile.

TITOLO IX CAPITALE – OBBLIGAZIONI

Art. 29 Capitale

1. Il capitale sociale ammonta a £ 9.240.000.000 ed è suddiviso in n. 92.400 azioni del valore nominale di £ 100.000 ciascuna.

2. La percentuale di partecipazione alla società riservata al Comune di Arezzo non può essere inferiore al 60% del capitale sociale.

Art. 30 Azioni e limiti alla loro circolazione

1. Le azioni sono nominative. Ciascuna azione è indivisibile e dà diritto a un voto.

2. Le azioni e i relativi diritti di opzione non possono essere costituiti in pegno né dati in alcuna forma di garanzia.

3. Il 5% del capitale sociale sarà riservato ai dipendenti della società. Le azioni facenti riferimento alla suddetta quota saranno offerte al valore nominale e non potranno essere cedute dagli acquirenti prima del termine di cinque anni dall'acquisto, salvo che per successione. Qualora le richieste di acquisto da parte dei dipendenti siano complessivamente inferiori alla prescritta quota di capitale ad essi riservata, le azioni non acquistate permarranno in proprietà del Comune di Arezzo.

ART. 31 Obbligazioni

1. La società può emettere, a norma di legge, obbligazioni nominative ed al portatore, nonché obbligazioni convertibili in azioni e/o con warrant, demandando all'assemblea dei soci la fissazione delle modalità di collocamento, ed estinzione e di conversione.

TITOLO X NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 32 Norme transitorie

1. La società subentra integralmente nella gestione dei servizi, nella disponibilità dei beni, nei rapporti con il personale ed in genere nei rapporti giuridici in corso posti in essere dalla preesistente azienda speciale.

Art. 33

Norme applicabili fino alla determinazione dei nuovi soci

1. Fino alla individuazione dei partners privati della società ai sensi dei commi da 51 a 57 dell'art. 17 della L. 127/97, il Comune di Arezzo esercita le funzioni di azionista unico.

Art. 34

Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non è disposto nel presente statuto, si intendono applicabili le disposizioni del Codice civile e delle leggi speciali in materia.